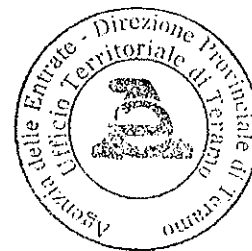


ATTO COSTITUTIVO

Associazione ETS

I SENTIERI DI ACF



L'anno duemilaventicinque (2025), il mese di Maggio (05), il giorno diciannove (19), in Corropoli (TE), presso la sede legale dell'Associazione dell'Ente del Terzo Settore "I SENTIERI DI ACF - ETS" in via Gran sasso n° 36, sono presenti i seguenti signori:

1. **Di Pietro Corrado**, nato a Torricella Sicura il 30.05.1967, residente a Corropoli (TE) via F.lli Cervi n° 4, cittadino Italiano, codice fiscale DPTCRD67E30L295S;
2. **Micozzi Antonio**, nato a Corropoli il 29.06.1967, residente a Corropoli (TE) Viale Adriatico n° 84, cittadino Italiano, codice fiscale MCZNTN67H29D043E;
3. **Tomassoni Franco**, nato a Nereto il 23.06.1978, residente in Alba Adriatica via Firenze n° 33, cittadino Italiano, codice fiscale TMSFNC78H23F870S;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Di Pietro Corrado il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Tomassoni Franco quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, non riconosciuta, avente la seguente denominazione "I SENTIERI DI ACF". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Ente Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 32, comma 3, del Codice del Terzo settore.

Art. 2

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Corropoli (TE) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più

delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

lett. d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

lett. i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Micozzi Antonio - Vice Presidente: Di Pietro Corrado - Segretario: Tomassoni Franco

Art. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2025. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

Le spese del presente atto, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Si dichiara di essere esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5, D.Lgs. n° 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. *Antonio Micozzi*

Sig. *Corrado Di Pietro*

Sig. *Tomassoni Franco*

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo

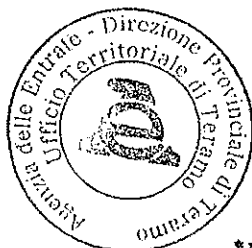
Ufficio Territoriale di Teramo

il presente atto è stato qui registrato il 23 MAG. 2025

al n° 385 serie 3

Versamento di € 200,00 effettuato il 23 MAG. 2025

Silvestro Mascione



STATUTO

Associazione "I SENTIERI DI ACF – ETS"

Art. 1

Denominazione, Sede e Durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione, non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

"I SENTIERI DI ACF - ETS" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune Corropoli (TE) via Gran Sasso n° 36 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se ciò avviene all'interno dello stesso Comune e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è subordinato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2

Scopo e Finalità

Scopo

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale volte a educare, istruire, formare, tutelare, valorizzare il patrimonio culturale e del paesaggio, nonché organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative.

In quanto Ente del Terzo Settore le sue attività sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari e anche di terzi. L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

Essa intende operare in uno o più settori di attività di interesse generale, di cui all' art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere:

lett. d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e successive modificazioni;

lett. i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Finalità

L'associazione intende perseguire l'obiettivo di svolgere le seguenti attività:

- a) Promozione culturale generale; Cura e conservazione di biblioteche; Valorizzazione di storie e culture locali; Valorizzazione del sistema museale pubblico e privato; Festival di letteratura e poesia; Promozione di libri;
- b) Laboratori creativi che propongono di creare pitture, sculture, ceramiche e strumenti musicali come oggetti non comuni, che possono a volte, più di altri, smuovere l'immaginazione e la fantasia, in particolare dei bambini;
- c) Manifestazioni, sfilate, passerelle di barbe e baffi, partecipate volontariamente da persone che mostrano e rappresentano caratteristiche particolari del loro aspetto fisico;
- d) Preservazione, protezione, promozione e valorizzazione del territorio riguardo al patrimonio culturale e artistico, ma anche delle tipicità enogastronomiche, delle bellezze naturali, paesaggistiche e tradizionali, attraverso la realizzazione di eventi e incontri;
- e) Eventi, esposizione e mercatino di prodotti locali, realizzati da Artigiani e Creativi, che celebrano l'artigianato locale e la creatività, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire l'unicità dei prodotti in mostra;
- f) Eventi promozionali, di esposizione e di realizzazione di percorsi tra presenze, documenti, immagini e video che hanno come oggetto gli antichi mestieri, di cui si è persa la memoria o vecchie professioni che, attraverso l'evoluzione dei saperi e delle tecniche, sono giunti sino ai nostri giorni (es. ferro battuto, lavorazione rame, incisori del legno, uncinetto, tombolo, levatrici, nutrici, etc.).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, offerte, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Soci – Ammissione

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività associative con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Possono essere soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 15 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva sulle domande non accolte e se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente, salvo i casi previsti dal successivo art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Art. 4

Diritti e Doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e i seguenti altri casi:

- Contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto;
- Contravviene gravemente agli obblighi dei Regolamenti interni;
- Contravviene agli obblighi e alle deliberazioni degli organi associativi;
- Arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- Mancato versamento della quota associativa annuale (decadimento automatico).

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al Socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre (3) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.



Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- La Segreteria

Art. 7

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque, ogni volta che il Presidente o Il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione e comunicata per iscritto agli associati mediante: lettera, mail o avviso affisso nella sede associativa. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere anche svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione e può rappresentare massimo n° 2 associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

IN VIA ORDINARIA

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IN VIA STRAORDINARIA

- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente che nomina, fra i Soci, un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina, tra i Soci, un Segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicate anche nella sede e/o sito internet dell'Associazione per 30 giorni dopo l'approvazione.

Art. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il medesimo organo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare tale modalità sarà l'Assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre (3) anni, quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) Quote associative;
- 2) Contributi pubblici e privati;
- 3) Donazioni e lasciti testamentari;
- 4) Rendite patrimoniali;
- 5) Proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) Attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

Art. 11

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, Il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 13

Informativa Sociale e/o Bilancio Sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui l'Associazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 14

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente l'associazione e tenuti presso la sede legale dell'ente, facendone espressa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo che risponde entro 15 giorni.

Art. 15

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/ 2017.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e in quanto compatibile, dal Codice civile.

Sig. 

Sig. 

Sig. 

